



Studio Di Leone

COMMERCIALISTA - REVISORE LEGALE



## CIRCOLARE INFORMATIVA: MAGGIO 2025

### MANCATA RICEZIONE DELLA FATTURA DEL FORNITORE

La riforma fiscale, ha sostituito il comma 8 dell'art. 6, D.Lgs. n. 47/97 in base al quale **l'acquirente / committente** che, nell'esercizio di imprese, arti o professioni, **abbia acquistato beni o servizi senza che sia stata emessa fattura** dal fornitore o con emissione di fattura irregolare, è punito, salva la responsabilità del cedente / prestatore, **con la sanzione pari al 70% dell'imposta** (in precedenza pari al 100%), **con un minimo di € 250 per ogni singola violazione**.

L'acquirente / committente può evitare l'applicazione della predetta sanzione se comunica all'Agenzia delle Entrate la violazione commessa dal cedente / prestatore, entro 90 giorni dal termine in cui doveva essere emessa la fattura / da quando è stata emessa la fattura irregolare.

Detta comunicazione da parte dell'acquirente, al fine di evitare la sanzione, si concretizza nell'inviare, appunto entro 90 gg come indicato sopra, una fattura elettronica fittizia all'agenzia dell'agenzia delle entrate, con l'apposito codice TD29

### ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE ED INVIO DELLA COMUNICAZIONE RELATIVA AL MANCATO RICEVIMENTO DELLA FATTURA DAL FORNITORE

Come specificato dall'Agenzia nella "Guida alla compilazione della fattura elettronica e dell'esterometro" recentemente aggiornata (ver. 1.10) nel nuovo Tipo documento TD29 da inviare tramite Sdl:

- \* nel Blocco <CedentePrestatore> vanno riportati i dati del cedente / prestatore;
- \* nel Blocco <CessionarioCommittente> va riportato l'identificativo IVA del soggetto che comunica l'omissione / irregolarità;
- \* nel Blocco <DatiTrasmissione> a campo 1.1.4 <CodiceDestinatario> va riportato "0000000" (7 zeri) e il campo 1.1.6 <PECDestinatario> non deve essere compilato;
- \* nel campo 2.1.1.3 <Data> della sezione <DatiGenerali> va riportata la data di effettuazione della cessione di beni / prestazione di servizi;
- \* va indicato l'imponibile non fatturato dal cedente / prestatore o l'imponibile non indicato nella fattura inviata da quest'ultimo e della relativa imposta calcolata dall'acquirente / committente (o della Natura in caso di non imponibilità / esenzione);
- \* in caso di emissione di una fattura irregolare da parte del cedente / prestatore, va indicata la fattura di riferimento nel campo 2.1.6 <DatiFattureCollegate>.

(segue)

Via Fr.lli Cervi, 10 Limbiate (MB)

Tel-Fax 02 99 69 21 73

E-Mail [posta@studiodileone.it](mailto:posta@studiodileone.it)

Web [www.studiodileone.it](http://www.studiodileone.it)

Iscrizione Albo Dottori Commercialisti n. 1491A



*Studio Di Leone*

**COMMERCIALISTA - REVISORE LEGALE**

**La stessa Agenzia:**

- \* “suggerisce” di utilizzare una numerazione progressiva “ad hoc”;
- \* specifica che “il documento così trasmesso rappresenta una mera comunicazione senza alcuna rilevanza ai fini dell’IVA, nel senso che il documento non consente di esercitare la detrazione dell’IVA relativa all’acquisto”. Considerato che il nuovo adempimento costituisce una comunicazione, in capo all’acquirente / committente non sussiste l’obbligo di provvedere all’annotazione del Tipo documento TD29 inviato all’Agenzia delle Entrate;

Via Fr.lli Cervi, 10 Limbiate (MB)

**Tel-Fax** 02 99 69 21 73

**E-Mail** [posta@studiodileone.it](mailto:posta@studiodileone.it)

**Web** [www.studiodileone.it](http://www.studiodileone.it)

Iscrizione Albo Dottori Commercialisti n. **1491A**